



# COMUNE DI BOMPIETRO

Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)  
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826

## *UFFICIO TECNICO*

Piazza Gangi, 4  
Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

### ALLEGATO “D”

## **CAPITOLATO D’ONERI PER L’UTILIZZAZIONE, DA PARTE DELLA SOCIETA’ ..... DELLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA’ MEDESIMA IN REGIME DI COMODATO ONEROSO.**

### Art. 1

Il Comune di Bompietro - di seguito, soltanto “Comune” – consente alla Società ....., iscritta al n. .... nel registro delle imprese della CCIA di ..... – di seguito, soltanto “Società” – di utilizzare le intere coperture degli edifici comunali di cui la stessa è comodataria, in forza del contratto rep. N. in data ....., per realizzare, a sue esclusive spese e cura, singoli impianti fotovoltaici, parzialmente integrati e/o con integrazione architettonica, la cui potenza nominale, come definita alla lettera c) dell’art. 2 del D.M. 19.02.2007, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 45 del 23.02.2007, dovrà essere singolarmente non superiore a 200 Kw e complessivamente non inferiore a 310 KWP.

La durata del rapporto disciplinato dal presente capitolato è pari a quella del contratto di comodato innanzi citato.

L’impianto fotovoltaico che la Società potrà realizzare è quello così definito dall’articolo 2, comma 1, lett. b2) e b3), del D.M. 19.02.2007 innanzi citato e dovrà avere i requisiti di cui all’art. 4 dello stesso D.M.

La Società assume, quale delegato del Comune, la funzione di soggetto responsabile dell’esercizio dei singoli impianti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, lettera h), del citato D.M.

### Art. 2

Il Comune non dovrà corrispondere alla Società alcuna controprestazione di qualsiasi natura giuridica ed entità finanziaria o economica, in relazione alle obbligazioni, prestazioni e adempimenti tutti che alla medesima Società faranno capo in dipendenza del presente capitolato, salvo quanto previsto al successivo art. 11.

### Art. 3

Alla scadenza della validità del contratto di comodato, la Società rimane obbligata a rimuovere e smaltire, nei sei mesi successivi, tutte le componenti degli impianti da essa realizzati che il Comune dovesse ritenere di dismettere.

Tra le predette componenti debbono intendersi ricomprese anche le strutture di ancoraggio alle coperture.

Rimane a carico della Società l’integrale ripristino delle coperture ottenute in comodato.

#### Art.4

Per consentire il recupero dell'investimento effettuato per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici, viene riservata alla Società, per l'intera durata del rapporto, la gestione e l'esercizio degli impianti medesimi, rimanendo di sua esclusiva spettanza i proventi del "conto energia", previsti in applicazione dell'articolo 6, "tariffe incentivanti", del D.M. 19.02.2007 citato al precedente articolo 1. Tali proventi valgono a finanziare anche gli oneri di gestione dei predetti impianti nonché tutti quelli derivanti dal presente capitolato.

#### Art. 5

L'intero provento dello scambio di energia sul posto, come integralmente previsto nell'art. 6 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, e sue successive modifiche, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, spetta esclusivamente al Comune.

#### Art. 6

La Società dovrà progettare, realizzare e rendere funzionanti – ad esclusive sue spese e cura - tutti i singoli impianti fotovoltaici entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto espletamento di ogni adempimento necessario al riguardo.

La realizzazione degli impianti deve avvenire con salvaguardia dell'integrità e della perfetta funzionalità delle coperture messe a disposizione ed avvalendosi delle migliori tecniche costruttive nonché impiegando i materiali tecnologicamente più avanzati.

Rimangono ad esclusivo carico della Società tutti gli eventuali interventi, di qualunque natura, che si rendessero necessari per consentire l'installazione e messa in esercizio dei progettati impianti.

#### Art. 7

Gli impianti, non appena collaudati, saranno del tutto gratuitamente acquisiti alla proprietà del Comune.

#### Art.8

Per l'intero periodo di validità del contratto di comodato sopra indicato, alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici provvederà la Società con oneri e responsabilità di qualunque natura, compresi quelli facenti carico al proprietario degli impianti, a suo esclusivo carico e con criteri ed obiettivi di massima efficienza ed efficacia.

In caso di deterioramento o totale perimento dei singoli impianti, la Società rimane obbligata a provvedere al completo ripristino o alla totale ricostruzione senza che possa far valere alcun diritto nei confronti del Comune.

#### Art. 9

La Società si obbliga ad espletare, a sue esclusive spese e cura, ogni incombenza e prestazione, di qualunque natura e contenuto, per attivare, in favore del Comune, contestualmente all'entrata in funzione dei singoli impianti, il servizio di scambio sul posto di energia quale previsto dalle pertinenti norme.

#### Art. 10

La Società garantisce che la produzione complessiva di energia da parte degli impianti da essa realizzati sarà costantemente non inferiore al 90% (novanta per cento) della loro capacità di produzione di energia effettiva come accertata negli atti di collaudo.

A tal fine la Società consente fin d'ora al Comune di trattenere, dalle somme ad essa dovute in corrispondenza delle fatture che verranno emesse per la liquidazione di quanto ad essa spettante per il c.d. "conto energia", la somma corrispondente al minor introito realizzato, secondo quanto previsto nel precedente art. 5, dal Comune a causa della produzione di energia in quantità inferiore al 90% sopra indicato.

#### Art. 11

Le somme dovute dal Comune alla Società a sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del contratto di comodato verranno calcolate con l'applicazione della seguente formula:

$$A/365 \times B = C$$

dove:

- **A** = provento conto energia realizzato in un anno solare;
- **365** = giorni di un anno solare;
- **B** = n. di giorni in cui l'impianto non è stato funzionante per causa imputabile al Comune esclusivamente per lavori di manutenzione straordinaria delle coperture;
- **C** = importo dovuto dal Comune alla Società e che dovrà essere maggiorato dell'IVA se dovuta.

#### Art. 12

Prima di iniziare i lavori di collocazione dei singoli impianti fotovoltaici, il Comodatario deve depositare in Comune il proprio business-plan a dimostrazione del recupero – nel periodo di validità del comodato - dell'investimento che intende effettuare, avvalendosi esclusivamente del provento derivante dall'incasso delle somme provenienti dalle tariffe incentivanti (art. 6 D. M. 19 febbraio 2007).

Qualora, nel corso del rapporto, l'ammontare di dette tariffe dovesse variare, il business-plan dovrà essere rimodulato derivandone, in caso di diminuzione, un'estensione di validità del contratto di comodato e, in caso di aumento, con conseguente anticipato recupero dell'investimento, una rinegoziazione del predetto contratto, e del collegato capitolato, per consentire al Comune di partecipare al provento derivante dalle tariffe incentivanti.

#### Art. 13

La gestione e manutenzione degli impianti oggetto del presente disciplinare non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Comune.

=====